



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SANTANGELO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 2015

Delega al Governo in materia di partecipazione al Circolo ufficiali delle
Forze armate d'Italia

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce da una esigenza: quella di introdurre nel nostro ordinamento nuove disposizioni che impediscano ai militari di esser obbligati al sovvenzionamento del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia; l'altra, in coerenza con una politica generale di *spending review*, di operare anche nel comparto difesa, un'operazione di taglio delle spese a cominciare proprio da similari enti, le cui funzioni non coincidono propriamente con i fini istituzionali di questo Dicastero. Infatti ricordiamo che, seppur, l'articolo 19 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, qualifica il Circolo come appartenente all'organizzazione del Ministero della difesa, la stessa disposizione riconosce che la sua attività sia di natura soprattutto sociale e di rappresentanza.

Infatti, come ben si evince al comma 4 dell'articolo 19, il Circolo delle Forze armate d'Italia, nonostante, si ribadisce, la natura sostanzialmente ricreativa della sua attività, si vede destinatario di contributi finanziari e strumentali forniti dal Ministero della difesa (nell'ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio), giustificati proprio dalla sua collocazione all'interno dell'organizzazione di questo Dicastero.

Si ritiene pertanto necessario, vista anche l'esigenza nazionale di liberare risorse finanziarie per destinarle a scopi più emergenti, prevedere un intervento normativo mirato a collocare il Circolo fuori dalla compagine del Ministero della difesa e, di conseguenza, i suoi costi non più iscrivibili nel bilancio di quest'ultimo. Dunque, il presente disegno di legge all'articolo 2 conferisce una delega al

Governo per «riqualificare» giuridicamente il Circolo in questione, favorendone la trasformazione in un ente privato senza scopo di lucro e, dunque, soggetto alla disciplina privatistica (articolo 12 e seguenti del codice civile per intenderci).

I criteri ed i principi direttivi di questa delega indirizzano la funzione legislativa del Governo in modo da restituire personale, risorse immobiliari e finanziarie al Ministero della difesa, sottraendoli alla disponibilità del Circolo, ma nel contempo, in modo da consentire a quest'ultimo di sopravvivere.

Infatti, si prevede che siano promosse modalità, ad esempio convenzioni, attraverso la quale il Circolo possa, in misura ovviamente molto più contenuta rispetto ad oggi, utilizzare personale ed immobili individuati appartenenti al Ministero della difesa.

A questo scopo, si chiede al Governo di compiere preliminarmente un censimento del patrimonio immobiliare e strumentale ad oggi in uso al Circolo e, successivamente, di individuare in tale ambito quali e quante strutture possano essere messe a disposizione dell'ente «riqualificato».

Anche per quanto riguarda il personale, la delega prevede che il Governo provveda al trasferimento del personale militare impiegato nel Circolo all'ente di appartenenza e, sempre in regime di convenzione, si consenta al nuovo Circolo di utilizzare i dipendenti del Ministero della difesa in numero da definire secondo le nuove necessità di questo soggetto.

Il disegno di legge in titolo si compone di tre articoli.

In particolare, all'articolo 1, comma 1 si modifica l'articolo 19 del citato codice del-

l'ordinamento militare, laddove dispone l'obbligo al pagamento della quota sociale per il Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia.

All'articolo 2 si dispone una delega al Governo per la trasformazione della forma giuridica del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, indicando al comma 2 i criteri

e le direttive, con cui devono essere formulati gli schemi dei decreti legislativi.

Infine, all'articolo 3 del disegno di legge si propone l'abrogazione degli articoli da 22 a 46 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. All'articolo 19 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la parola «obbligatorio» è sostituita dalla seguente: «facoltativo»;

b) al comma 4, le parole da «obbligatoriamente» fino alla fine del periodo sono soppresse.

Art. 2.

(Delega al Governo per la trasformazione della forma giuridica del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti una nuova disciplina relativa al Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia di cui all'articolo 19 del citato codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «Circolo», sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica del Circolo ad ente privato senza scopo di lucro, al fine di rendere la sua qualificazione giuridica più conforme agli scopi sociali e ricreativi che gli sono propri;

b) favorire il trasferimento del personale militare attualmente collocato nel Circolo agli enti di appartenenza, nonché individuare criteri e modalità per l'impiego nel Circolo di personale civile e militare del Ministero della difesa;

c) prevedere criteri per la redazione di schemi di convenzioni per l'utilizzo da parte del Circolo di immobili appartenenti al Ministero della difesa nonché, al fine di promuovere un'azione di risparmio sulla finanza pubblica, dopo un censimento del patrimonio immobiliare e strumentale attualmente destinato al Circolo, determinare, in base a criteri relativi al valore e alla tipologia, l'oggetto delle suddette convenzioni;

d) prevedere forme di controllo affinché il Circolo gestisca gli immobili ed il personale conferito tramite convenzioni esclusivamente per le attività sociali e ricreative indicate nelle convenzioni medesime;

e) prevedere l'immediata soppressione di eventuali contributi economici forniti dal Ministero della difesa nell'ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio finora destinati al Circolo, il cui funzionamento deve essere prevalentemente finanziato, su base volontaria, dai suoi soci o associati.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministero della difesa e successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

Art. 3.

(Abrogazione)

1. Gli articoli da 22 a 46 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogati a decorrere dalla

trasformazione giuridica del Circolo ai sensi
della presente legge.

